CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto ID.2025_76 il servizio per la gestione delle concessioni stradali - CIG B73D8824B5. Il servizio comprende l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) - PNRR M.1C.1I.2.2 | Sub I 2.2.3 - Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CUP D41F25000350006.

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dalla dott.ssa Laura Papaleo, nata a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei;

E

L'operatore economico Berenice s.r.l. (P.IVA IT03506780281) avente sede legale in Padova, via Giovanni Savelli 28, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato da [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 1887 del 18/07/2025 la Dirigente del Servizio Strategie digitali, ICT e finanziamenti europei della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito Codice), effettuate dall'Ufficio Centrale Acquisti della Città Metropolitana di Genova, hanno dato esito positivo;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Documenti contrattuali

1.L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, della Determinazione Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:

a) Lettera richiesta di preventivo prot. 32314 del 29/05/2025;
b) Capitolato speciale;
c) Tracciato di Rendicontazione Riscossioni posizioni debitorie 8.14-per FT;
d) Scheda_6_Servizi_informatici_di_hosting_e_cloud_-_Regime_2 per il rispetto del principio DNSH compilata e firmata digitalmente dall'Affidatario;
e) Accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
f) Garanzia fideiussoria prestata dall'Affidatario ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice;

g) Lettera con indicazione road-map con illustrazione dei passaggi per adeguare l'interfaccia alle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici e delle Linee guida di design per i servizi digitali della PA (firmata digitalmente dall'Affidatario).

Articolo 2 Oggetto

1.La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2.Il contratto ha ad oggetto ID.2025_76 il servizio per la gestione delle concessioni stradali - CIG B73D8824B5. Il servizio comprende l'adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) - PNRR M.1C.1I.2.2 | Sub I 2.2.3 - Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CUP D41F25000350006.

3.L'Affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 Durata del contratto

1.L'esecuzione delle prestazioni per la gestione delle concessioni stradali e adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dovrà concludersi **entro il termine massimo di 8 mesi** (240 giorni naturali e consecutivi) a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle attività e secondo il cronoprogramma di cui all'art. 5 del Capitolato speciale.

2.Il progetto sarà articolato secondo il **cronoprogramma di massima**, suddiviso per attività, con indicazione del mese di inizio e fine e relative dipendenze logiche di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale.

3.Dalla chiusura dell'ultima attività A9 ("Fine tuning del sistema"), decorreranno i tre anni di canone del servizio SaaS comprendente manutenzione e assistenza di primo e di secondo livello.

Articolo 4 Corrispettivo

1.L'importo contrattuale, al netto di oneri fiscali, ammonta ad euro 126.875,00 (diconsi centoventiseimilaottocentosettantacinque/00).

2.Nell'importo sopra indicato sono ricompresi i costi della manodopera pari a Euro 45.450,00, indicati dall'Affidatario ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice sulla base del contratto collettivo nazionale CCNL metalmeccanico piccola industria Confapi; applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

3.Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto, non sono previsti oneri per la sicurezza.

4.L'importo contrattuale è parzialmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione (1) Componente (1) Investimento (2.2) "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)", in particolare in relazione alla attività A7 "Attivazione 12 funzioni per interoperabilità con SUAP", così come evidenziata nel cronoprogramma di cui all'art. 5 del Capitolato speciale.

5.Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la clausola di revisione dei prezzi.

6.L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Articolo 5 Modalità di pagamento

1.La fatturazione e pagamento del servizio avverrà secondo le seguenti scadenze:

a) le attività di startup (attività A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 del cronoprogramma) saranno fatturate a seguito collaudo positivo (termine dell'attività A8 del cronoprogramma). Le giornate di personalizzazione e formazione saranno fatturate in base alle ore effettivamente erogate per un massimo di 30.450,00 euro oltre IVA (considerando lo sconto di 15.000 euro a noi riservato applicato sull'importo di 45.450 euro per le operazioni di start-up);

b) l'attività A7 "*Attivazione 12 funzioni per interoperabilità con SUAP*" finanziata da PNRR M.1C.1I.2.2 | SubI 2.2.3 - Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CUP D41F25000350006 sarà fatturata a seguito di Asseverazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica per un importo di 21.725,00 euro oltre IVA;

c) i canoni annuali saranno fatturati ogni 12 mesi a partire dal completamento del progetto (termine attività A9) per 3 anni (quindi dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto), ciascuno per un importo di 24.900,00 euro oltre IVA.

2.L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità del servizio effettuata dal RUP per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

3.Il RUP entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi e se del caso comunica all'Affidatario le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata. Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

4.Esse riportano obbligatoriamente: l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP (quando presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, il Codice Ufficio: 66TW2I.

5.La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:

Per le fatture relative all'Art.5 comma 1 punti a) e c)

- Titolo del progetto ammesso al finanziamento: "CMGE SUAP" – Città Metropolitana di Genova.
- Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa: n.1887 del 10/07/2025

Per la fattura relativa all'Art.5 comma 1 punto b), In quanto spesa in parte finanziata con fondi PNRR:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M1.C2.I2.2.SUBI2.2.3 Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del progetto ammesso al finanziamento: "CMGE SUAP" – Città Metropolitana di Genova.
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: Contratto ID.2025_76
- numero e data della fattura; Fattura n. XXXXX del GG/MM/AAAA
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge); XXXXXXXX
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata

- CIG e CUP Derivato: CIG B73D8824B5 - CUP D41F25000350006
- Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa: n.1887 del 10/07/2025

6.La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

7.La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

8.Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

9.I termini di pagamento si intendono rispettati con l'emissione del mandato di pagamento.

10.Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

1.L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2.La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

3.I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

5.Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione Genova sul conto precedentemente indicato.

6.L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto e a prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

7.In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

8.L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

Articolo 7 Revisione prezzi

1.La revisione dei prezzi è disciplinata conformemente all'art. 60 del Codice, dalla sezione II dell'Allegato II.2-bis al Codice e dal presente Contratto.

2.Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

3.Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice, l'indice revisionale rilevante ai fini del presente contratto è stato individuato a partire dal **CPV 72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza** dell'appalto.

4.Tale CPV è presente nella Tabella D, la quale rimanda alla sotto tabella D1 che individua un'associazione univoca all'indice **ISTAT PPS [62] "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse".**

5.L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, ai sensi dell'art. 60, comma 4-bis del Codice, con cadenza trimestrale con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, e monitorabile al seguente link:
https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZPRODSERV_1/IT1,145_376_DF_DCSC_PREZPRODSERV_1_7,1.0

6.Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$V_I = \frac{(I_t - I_0)}{I_0} \times 100$$

dove

V_I = Variazione dell'indice considerato

I_0 = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

I_t = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

7.Qualora ne ricorrano le condizioni, la revisione prezzi di cui al presente articolo si applicherà ai prezzi contrattuali di cui all'offerta presentata dall'Affidatario.

Articolo 8 Subappalto

1.L'Affidatario non ha manifestato in sede di preventivo l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Articolo 9 Clausola DNSH

1.L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list.

2.In particolare, l'Affidatario ha presentato la Check list "**Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud**" come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

3.Qualora in fase di esercizio o durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (incluse quelle previste nel canone annuo) si rendesse necessario la produzione di documentazione tecnica e/o dichiarativa in relazione a nuove disposizioni normative o regolamentari, ovvero a richieste motivate da parte delle Amministrazioni centrali finanziatrici, della Stazione Appaltante o degli Organismi di controllo, l'Affidatario si impegna a garantire la produzione richiesta senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, sempre assicurando la piena conformità al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui al Regolamento (UE) 2020/852 e s.m.i.

Articolo 10 Penali

1.L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività stabiliti dall'art. 5 del Capitolato Speciale.

2.Sono inoltre previste penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo e alle prestazioni del contratto, per il mancato rispetto degli adempimenti imposti per gli affidamenti finanziati con risorse PNRR, quali in particolare*:*

- inadempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;
- violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

3.Dette penali, ai sensi del dell'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

4.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'Affidatario.

Articolo 11 Procedimento di applicazione delle penali

1.In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Affidatario, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

2.La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all' Affidatario inviata a mezzo PEC.

3.L'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente.

4.Il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

5.Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali.

6.Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura

oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

7.L'Amministrazione potrà applicare all' Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (o del 20% per appalti finanziati con fondi PNRR) dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

8.La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l' Affidatario dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l' Affidatario, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1.L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2.L'assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e territoriali.

3.Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell'Affidatario, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Affidatario.

4.L'Affidatario si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

5.L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche per gli effetti contributivi ed assicurativi. L'Affidatario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 13 Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti, di cui al D.L. 77/2021:

Art. 47, comma 4: l'Affidatario si impegna a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

Articolo 14 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge:

a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice);

b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice);

c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010).

Articolo 15 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Codice;

2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale da parte dell'Affidatario;

3) grave ritardo rispetto alla programmazione di cui al Capitolato;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

5) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;

6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;

7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

8) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);

9) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Affidatario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice);

10) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

11) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

12) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

13) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO approvata con Decreto del Sindaco metropolitano;

14) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;

15) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;

16) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;

17) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate. Negli altri casi, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'Affidatario.

Questi avrà 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 Recesso unilaterale

1.Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

Articolo 17 Effetti della risoluzione e del recesso

1.Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall'art. 123, comma 3, del Codice.

2.Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

3.Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, l'Amministrazione potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all' Affidatario fino a regolazione di ogni pendenza.

Articolo 18 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

c) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;

d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 19 Trattamento dei dati personali

1.Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2.In particolare, l'Affidatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base

all'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

4.L'Amministrazione informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 20 Spese contrattuali

1.L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è assolta a cura dell'Affidatario, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice e dell'Allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00 con quietanza n. B0880712102290725000016 2 del 29/07/2025 conservata agli atti dall'Amministrazione.

Articolo 21 Controversie

1.Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Genova.

***

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma.

Per l'Amministrazione	Per l'Affidatario
Dott.ssa Laura Papaleo	Dott. Lapo Cozzuto